



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2024 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 141935 del 19 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal



decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca registrato a Roma il 20/09/2021 rep. 46497, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTO il decreto direttoriale n. 239/EL-554/417/2024 del 24 dicembre 2024, con il quale la Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi, di concerto con la Direzione Generale Valutazioni Ambientali di questo Ministero ha autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio della "Variante mista aereo-cavo dell'elettrodotto aereo a 132 kV "Pescara RT – Roseto RT" dalla SE di Pescara RT al sostegno n. 135 esistente", nei Comuni di Pescara e Cepagatti in Provincia di Pescara e San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, regione Abruzzo;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20250095165 del 4 agosto 2025, con la quale la società, rilevando che nell'art. 1, comma 2, del predetto decreto autorizzativo è stata erroneamente richiamata la revisione n. 00 del 30/09/2022 della Planimetria Catastale n. DV23F85A1CEX0021 riportante le Aree Potenzialmente Impegnate dell'Intervento anziché la revisione ultima della stessa n. 01 avente data 11/04/2023, trasmessa dalla Società con nota prot. n. TERNA/P20230063060 del 15 giugno 2023, ha chiesto la rettifica del summenzionato comma dell'art. 1 del decreto medesimo;

RILEVATA la presenza, nel testo del comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto direttoriale n. 239/EL-554/417/2024 del 24 dicembre 2024, del soprariportato errore materiale;

TANTO PREMESSO

DECRETA

Articolo 1

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto direttoriale n. 239/EL-554/417/2024 del 24 dicembre 2024 è integralmente sostituito dal seguente:

“2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DV23F85A1CEX0021 rev. 01 del 11/04/2023, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.”.

Articolo 2



Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Decreto, restano valide ed efficaci le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 239/EL-554/417/2024 del 24 dicembre 2024, che si richiamano integralmente e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto; per i soggetti diversi dai destinatari della comunicazione, i sopradetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)